



Il Ministro della cultura
di concerto con
Il Ministro dell'economia e delle finanze

Modifiche al decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 13 agosto 2021, recante “Disposizioni applicative del credito d'imposta per la promozione della musica, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112”.

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali”;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri”, e in particolare l'articolo 6, comma 1, che prevede: “Il «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura»”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

Visto il decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e, in particolare, l'articolo 7 che prevede il riconoscimento di un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali;

Visto il decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'articolo 23, comma 1-*quinquies*, che, intervenendo a modificare il citato articolo 7 del decreto legge n. 91 del 2013, ha incrementato il tetto massimo del credito di imposta riconoscibile da 800.000 a 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta;

Visto il decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 13 agosto 2021, recante “Disposizioni applicative del credito d'imposta per la promozione della musica, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112”;

Rilevata la necessità di modificare le disposizioni applicative contenute nel citato decreto interministeriale 13 agosto 2021 in conformità alla recente modifica normativa dell'articolo 7, comma 1, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, nonché in ragione delle sopravvenute esigenze emerse in sede di prima attuazione;





Il Ministro della cultura
di concerto con
Il Ministro dell'economia e delle finanze

Sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy;

DECRETA

Art. 1

(Modifiche al decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 13 agosto 2021)

1. Al decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 13 agosto 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il primo VISTO, è inserito il seguente: *“VISTO l'articolo 23, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che, al comma 1- quinquies, ha previsto che all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: «fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'importo massimo di 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta»”.*
- b) all'articolo 1, comma 1, le parole *«e dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137»* sono sostituite dalle seguenti: *«dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e dall'articolo 23, comma 1-quinquies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50»;*
- c) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole *«registrazioni fonografiche o videografiche musicali»*, sono inserite le seguenti: *«munite di codice ISRC (International Standard Recording Code)»;*
- d) all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente: *«2. Possono beneficiare del credito d'imposta di cui al comma 1 le imprese iscritte al Registro delle imprese con codice ATECO 5920, esistenti da almeno un anno dalla richiesta di accesso alla misura, se nell'oggetto sociale è prevista la produzione, in forma continuativa e strutturale, di fonogrammi di cui all'articolo 78 della legge n. 633 del 1941 o di videogrammi musicali oppure la produzione e l'organizzazione di spettacoli musicali dal vivo.»;*
- e) all'articolo 4:
 - 1) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente: *«a-bis) spese per l'acquisizione dei diritti d'autore;»;*
 - 2) al comma 3, è aggiunto infine il seguente periodo: *«Per i costi sostenuti a partire dall'anno 2022, l'importo massimo di beneficio riconoscibile di cui al periodo precedente è pari a 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta.»;*





Il Ministro della cultura

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

- f) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. *All'istanza di cui al comma 1 deve essere allegata, a pena di inammissibilità, idonea documentazione comprovante, al momento della presentazione della domanda, la distribuzione e la commercializzazione dell'opera su supporto fisico in numero non inferiore a 300 copie oppure, in caso di supporti digitali, in numero non inferiore a 300 copie (per opere in download) e in numero non inferiore a 390.000 accessi streaming on demand.*».

Art. 2

(Modalità di pubblicazione)

1. A seguito dell'avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo, il presente decreto e il testo coordinato del decreto interministeriale 13 agosto 2021, come modificato dal presente decreto, sono pubblicati sui siti web istituzionali del Ministero della cultura e della Direzione generale Cinema e audiovisivo.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma,

IL MINISTRO DELLA CULTURA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

